

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

32/2020

A cura di d. Bruno Bordignon

603/20 Superiori, le scuole devono accettare l'iscrizione al primo anno anche dei disabili che hanno più di 18 anni d'età

di *Pietro Alessio Palumbo*

Le scuole devono accettare l'iscrizione al primo anno anche dei disabili superiori a diciotto anni. Anzi: il diritto all'istruzione deve ritenersi violato ove si neghi ad uno studente disabile - qualunque età abbia - la possibilità di accedere alla scuola media superiore. Ha chiarito la prima sezione del Consiglio di Stato nella recente adunanza 1331/2020 che il diritto all'istruzione delle persone con disabilità è intrinsecamente connesso allo sviluppo della personalità di tutti gli alunni. Per cui nessun dubbio: è illegittimo il provvedimento di esclusione dalla prima classe della scuola superiore di un disabile ultradiciottenne.

La vicenda

Al disabile era rifiutata la iscrizione al primo anno di un Istituto tecnico. A sostegno del diniego l'istituto scolastico asseriva che le attuali disposizioni prevedono che lo studente diversamente abile ha titolo a richiedere l'iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado; tale titolo, tuttavia, è riconosciuto purché lo studente non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell'inizio dell'anno scolastico. Dal che l'interessato depositava Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica; ne era quindi investito il Consiglio di Stato.

La decisione

L'integrazione scolastica dei disabili persegue un obiettivo alto ma complesso: garantire non solo l'accesso a conoscenze ma anche alle competenze necessarie per l'acquisizione di capacità idonee all'inserimento sociale del disabile. L'apprendimento e l'integrazione scolastica delle persone con disabilità costituiscono, infatti, una premessa fondamentale della integrazione lavorativa e di quella sociale, che sono alla base di società informate ai principi di solidarietà ed uguaglianza. Il diritto all'istruzione dei disabili, ascritto alla categoria dei diritti fondamentali, passa attraverso l'attivazione dell'Amministrazione scolastica per la sua garanzia, mediante le doverose misure di integrazione e sostegno atte a rendere possibile ai portatori disabili la frequenza delle scuole e l'insieme delle pratiche di cura e riabilitazione necessarie per il superamento ovvero il miglioramento della condizione di disabilità e per la coerente acquisizione di competenze scolastiche. Per il Consiglio di Stato è bene in proposito sottolineare che il diritto all'istruzione del disabile non contrasta affatto con quello dello studente normodotato. Tali interessi non vanno, pertanto, considerati come confliggenti ma, al contrario, come potenzialmente convergenti. In effetti, l'integrazione scolastica non rappresenta solo l'attuazione dei diritti individuali dei portatori di handicap, bensì la realizzazione di un progetto sociale coerente con i valori costituzionali della coesione, della solidarietà e del riconoscimento delle differenze quale fonte di ricchezza delle dinamiche sociali. Alla luce di tutto ciò sono dunque prive di fondamento le possibili argomentazioni circa le differenze di età tra gli studenti normodotati e disabili ultradiciottenni. A ben vedere la possibilità che persone, anche di età diverse, convivano nella stessa comunità va considerata, secondo la moderna pedagogia, "una ricchezza", ove accompagnata dalla definizione di percorsi individuali che garantiscano contestualmente l'efficacia dell'apprendimento sia dei soggetti disabili sia di coloro che non hanno disabilità.

<http://scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2020-07-27/superiori-scuole-devono-accettare-l-iscrizione-primo-anno-anche-disabili-che-hanno-piu-18-anni-d-eta-202035.php?uuid=ADGundg>